

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), è volta ad adeguare la legislazione regionale in materia di agricoltura per ricondurre in ambito regionale le competenze che erano state attribuite alle province e alle unioni dei comuni come previsto dagli articoli 2, comma 1 lettera a) e 12, comma 1 della stessa l.r. 22/2015.

Contestualmente la proposta, al fine di tener conto di sopravvenute normative regionali, nazionali e dell'Unione Europea, interviene sulle norme oggetto di riordino per apportare gli adeguamenti necessari.

Di seguito è sinteticamente riportato l'elenco delle modifiche e in particolare sono evidenziate le norme che hanno comportato una rivalutazione della disciplina della funzione.

- il Capo I contiene le disposizioni generali e una norma per chiarire che nell'ambito delle funzioni agricole rientra anche la valutazione agronomica dei piani di miglioramento agricolo ambientale (PMAA);

- il Capo II contiene le proposte di modifica alla legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia di proprietà coltivatrice) e attribuisce alla competente struttura regionale le funzioni istruttorie in materia di proprietà coltivatrice;

- il Capo III contiene le proposte di modifica alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni) per adeguare al nuovo assetto istituzionale la disciplina della materia. In particolare, si evidenzia che riguardo alle commissioni per la verifica dell'idoneità alla raccolta dei tartufi è stata prevista l'istituzione di più commissioni, la cui articolazione territoriale sarà definita con delibera di Giunta regionale;

il Capo IV contiene le proposte di modifica alla legge regionale 5 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione) per adeguare al nuovo assetto istituzionale la funzione di aggiornamento dell'elenco delle attività rurali in via di estinzione;

il Capo V contiene le proposte di modifica alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico). Tali modifiche sono finalizzati sia a ricondurre a livello regionale le funzioni attribuite alle province sia ad adeguare l'impianto della legge alle norme regionali in materia di programmazione.

il Capo VI contiene le proposte di modifica alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) volte ad adeguare le norme al riordino istituzionale e contestualmente propone l'abrogazione di disposizioni che in questi anni di applicazione della legge hanno esaurito i loro effetti o sono da abrogare perché non più conformi alla normativa vigente;

il Capo VII contiene proposte di modifica alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) per adeguare al nuovo assetto istituzionale le funzioni

autorizzatorie in materia di limiti di raccolta, raccolta riservata e raccolta a pagamento e per aggiornare le disposizioni al quadro normativo regionale, nazionale ed europeo vigente;

il Capo VIII contiene proposte di modifica alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura) per adeguare al nuovo assetto istituzionale le norme relative alla nomina del collegio dei revisori e per aggiornare le disposizioni al mutato quadro normativo regionale, nazionale ed europeo vigente . Inoltre si propone la modifica delle disposizioni relative alla gestione del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana per chiarire che la gestione di tale sistema è di competenza di ARTEA;

il Capo IX contiene proposte di modifica alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana) per adeguare la disciplina al nuovo assetto istituzionale. In particolare, viene attribuita alla Regione la competenza sulla classificazione delle strutture ricettive agrituristiche e sui controlli relativi al rispetto della principalità dell'attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche e della natura dei prodotti di cui all'articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

Inoltre, con l'intervento di modifica, oltre ad aggiornare il testo alle normative sopravvenute si è eliminata la comunicazione dei prezzi da parte degli operatori. L'eliminazione di tale adempimento ha lo scopo di ridurre gli oneri delle imprese, anche per coerenza con la normativa in materia di turismo che ha eliminato per le attività turistiche tale onere amministrativo.

il Capo X contiene modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità) per adeguare al nuovo assetto istituzionale la disposizione che prevede che il Comitato di gestione della strada può affidare ad altri soggetti la gestione del centro di informazione e espositivo;

il Capo XI contiene proposte di modifica alla legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali) per adeguare al nuovo assetto istituzionale le disposizioni relative ai soggetti che possono partecipare all'accordo per la costituzione del distretto;

il Capo XII contiene proposte di modifica alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) per adeguare al nuovo assetto istituzionale la disposizione che prevedeva la possibilità di attribuire la gestione degli interventi alle province e comunità montane;

il Capo XIII contiene proposte di modifica alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola) per adeguare al nuovo assetto istituzionale le norme relative alle funzioni in materia di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale e in materia di accertamento della redditività dell'azienda agricola;

il Capo XIV contiene proposte di modifica alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.) per adeguare al nuovo assetto istituzionale le disposizioni relative alle procedure per l'individuazione delle zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico e per l'individuazione delle zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine.

il Capo XV contiene una proposta di modifica alla legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo.) al fine di inserire una norma transitoria con la quale si stabilisce che nelle more dell'approvazione della legge regionale di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio le funzioni attribuite dalla l.r. 68/2012 alle province sono trasferite alla Regione. In questa sede infatti si è ritenuto di non intervenire puntualmente sul testo per adeguarlo al nuovo assetto delle funzioni perchè per l'attuazione del citato regolamento UE dovrà essere predisposta una rivisitazione complessiva della disciplina regionale in materia di gestione e controllo del potenziale vitivinicolo che necessiterà di un'apposita valutazione, da effettuare anche alla luce del complessivo quadro di attuazione, ancora in via di definizione a livello nazionale;

il Capo XVI contiene le disposizioni finali: in particolare una norma prevede l'abrogazione delle leggi regionali di carattere generale con le quali erano state attribuite le deleghe e delle altre leggi, che attribuivano competenze agli enti, che hanno esaurito i loro effetti o sono da abrogare perché non più conformi alle norme successive.

Infine è previsto che la presente legge entri in vigore il 1° gennaio 2016.